

CONTENITORI DISTRIBUTORI RIMOVIBILI

Normativa di prevenzione incendi antecedente al [D.M. 22 novembre 2017](#)¹

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151](#), i «Contenitori distributori rimovibili» per l'erogazione di carburante liquido di categoria C fino a 9 mc con punto di infiammabilità > 65 °C, sono ricompresi, secondo l'utilizzo, al punto 12 o al punto 13 dell'allegato I al decreto. Si possono distinguere due casi, facendo presente che l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle di seguito indicate non è consentito².

1) Macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada (Att. n. 12/A del D.P.R. n. 151/2011)

Il [D.M. 19 marzo 1990](#) disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità ≤ 9 mc, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili. La successiva [Lettera-circolare prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998](#), ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle di cui sopra, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.

Quanto specificato con telegramma ministeriale n. P4113/170 n. 6100 del 11/4/1990 (i contenitori-distributori mobili in uso presso le aziende agricole, cave e cantieri non erano soggetti a controllo VF al contrario di quelli in uso presso altre attività produttive) non è più valido a seguito dell'entrata in vigore (il 7/10/2011) del D.P.R. n. 151/2011. Anche i suddetti contenitori-distributori mobili sono da considerare soggetti a controllo (p.to 12/A del D.P.R. n. 151/2011). Nel caso di attività esistenti alla data del 22/9/2011 (prima non soggette e ora soggette col D.P.R. n. 151/2011, cioè solo i contenitori-distributori mobili in uso presso aziende agricole, cave e cantieri), il responsabile dell'attività deve espletare i relativi adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 (presentazione della SCIA) entro il 7/10/2016 (art. 11, co. 4 D.P.R. n. 151/2011 e art. 38 Legge 9/8/2013, n. 98 con termine così prorogato dall'art. 4, co. 2-bis della legge 27/2/2015 n. 11).

La [Legge 11/8/2014 n. 116](#) (entrata in vigore il 21/08/2014) di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2014, n. 91 (art. 1 bis), ha stabilito che i contenitori-distributori in uso agli imprenditori agricoli di capienza ≤ 6 mc, anche muniti di erogatore, non sono soggetti a controllo VVF ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

Riassumendo, i contenitori-distributori di gasolio sono da considerarsi come depositi e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi (att. n. 12/A allegato I al D.P.R. 151/2011), qualora di capacità geometrica complessiva compresa da 1 mc a 9 mc, con esclusione dei contenitori-distributori in uso agli imprenditori agricoli di capienza fino a 6 m³.

2) Attività di autotrasporto (Att. n. 13.a/A del D.P.R. n. 151/2011)

Il [D.M. 12 settembre 2003](#) disciplina l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica ≤ 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che siano:

- per il settore del trasporto merci: imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi;
- per il settore del trasporto persone: imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.

¹ Con l'entrata in vigore il 5/1/2018 del D.M. 22 novembre 2017 «regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C», è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa ai contenitori distributori rimovibili di liquido combustibile di categoria C fino a 9 m³, in precedenza soggetta a disposizioni diverse a seconda che fossero destinati al rifornimento di «macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada» oppure per le «attività di autotrasporto». Tale dicotomia aveva ingenerato una forte confusione tra gli addetti ai lavori ed era stata oggetto di numerosissimi chiarimenti che solo in parte avevano contribuito a dirimere i vari dubbi interpretativi. Nel testo è riportata la vecchia disciplina applicabile fino al 4/1/2018 [NdR].

² Il testo non ha carattere di ufficialità. I pareri ed i riferimenti a note ministeriali devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi e possono risultare superati tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo, per le nuove disposizioni che hanno aggiornato le precedenti [NdR].

D.M. 19 marzo 1990

Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

([G.U. n. 81 del 06-04-1990](#))

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli indicati nella col. A)	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva > 50 m ³

Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze e il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto l'art. 63 del TULPS 18/7/1931, n. 733; **Visto** l'art. 23 del regio decreto-legge 2/11/1933, n. 1741; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 31/7/1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi; **Vista** la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 10/2/1969 relativa ai distributori stradali di carburante; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 30/11/1983 recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; **Visto** l'art. 21 del DPR 29/7/1982, n. 577; **Sentita** la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno; **Rilevata** la necessità di integrare l'art. 82 del DM dell'interno 31/7/1934 e disciplinare in maniera organica la materia relativa al rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori - distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;

Decreta

È consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori - distributori mobili³ ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri⁴ stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni:

- il contenitore deve avere capacità geometriche non superiore a 9.000 litri;
- il contenitore - distributore deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;
- il contenitore - distributore deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra; devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m;
- il contenitore - distributore deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio; devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa; in prossimità dell'impianto devono essere

³ Gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico o privato, destinati al rifornimento di autoveicoli circolanti su strada, devono osservare le norme tecniche di cui al DM 31/7/1934 (che prevede, tra l'altro, l'interramento dei serbatoi), e sono soggetti al rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 32/98 oltre che alla vigente disciplina fiscale. Detti impianti sono ricompresi nel p.to 18 del D.M. 16/2/1982, indipendentemente dalla capacità dei serbatoi. Per tenere conto delle esigenze specifiche di alcune attività, tra cui le aziende agricole, il DM 19/3/1990 ha previsto la possibilità di utilizzare contenitori-distributori mobili, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, esclusivamente per carburanti di cat. C e con capacità ≤ 9.000 litri (nota prot. n. P160/4113 sott. 170 del 17/8/2001). Con la suddetta nota (ora superata dal D.P.R. n. 151/2011) si precisava che tali installazioni non erano soggette al rilascio del CPI mentre i depositi di oli minerali ad uso agricolo erano soggetti punto 15 del DM 16/2/1982 se di capacità > 25 m³ [NdR].

⁴ È consentito il rifornimento di carburanti per macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave, cantieri a prescindere dal fatto che tali macchine ed automezzi siano targati o circolanti su strada (nota prot. n. P1326/4113 sott. 149 del 14-12-2000) [NdR].

installati almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A 144BC, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica; gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1 marzo 1968, n. 186;

- il contenitore - distributore deve essere trasportato scarico⁵.

Legge 11 agosto 2014 n. 116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale⁶

Art. 1-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni). - 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Lettera Circolare prot. n. P322/4113 del 9 marzo 1998

Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 - Chiarimenti inerenti il campo di applicazione.

Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine alla corretta interpretazione del campo di applicazione del D.M. 19 marzo 1990 in ordine all'utilizzo dei contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C.

Al riguardo, ai fini di un'uniformità applicativa e di indirizzo, si chiarisce che, fermo restando quanto espressamente previsto dal citato decreto, l'installazione delle apparecchiature di cui trattasi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.

Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivi per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, qualora di capacità geometrica complessiva superiore ai valori indicati nel punto 15⁷ dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

⁵ Con successivo telegramma ministeriale n. 4113/170 n. 6100 del 11/4/1990, ribadito con nota prot. n. 2640 del 25/02/2011 era stato precisato che i contenitori-distributori mobili di cui al DM 19/3/90 non erano soggetti ai controlli di prevenzione incendi e che le norme tecniche dettate dal DM 19/3/1990 dovevano essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività. L'esenzione dal rilascio del C.P.I. era valida esclusivamente in caso di utilizzo dei suddetti contenitori-distributori presso aziende agricole, cave, cantieri (a prescindere dal fatto che tali macchine ed automezzi fossero targati o circolanti su strada), e non negli altri casi come invece veniva sovente pubblicizzato in maniera ingannevole da parte di alcuni fornitori. Presso le altre attività produttive (esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada), l'utilizzo era consentito previo conseguimento del C.P.I. per att. n. 15 del DM 16/2/82.

Con l'entrata in vigore il 7/10/2011 del D.P.R. n. 151/2011 i suddetti contenitori-distributori mobili sono da considerare soggetti a controllo VVF (p.to 12/A del D.P.R. n. 151/2011), in quanto si può ritenere superata tale precisazione fornita col suddetto telegramma ministeriale.

Con l'entrata in vigore il 21/08/2014 della Legge 11/8/2014 n. 116 di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2014, n. 91 (art. 1 bis), è stato stabilito che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza ≤ 6 mc, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011 [NdR].

⁶ Entrato in vigore il 21/08/2014 (pubblicata in GU Serie Generale n. 192 del 20/8/2014 - S.O. n. 72) [NdR].

⁷ Ora punto 12 del D.P.R. n. 151/2011 se di capacità geometrica > 1 mc [NdR].

Nota prot. n. P1202-P1324/4113 sott. 170/B(Bis) del 31/03/2008
Contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili - Quesito

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si rappresenta quanto segue:

- 1) il **D.M. 19 marzo 1990** disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, il successivo telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11 aprile 1990, tuttora valido⁸, ha specificato che i contenitori-distributori mobili in uso presso le suddette attività non sono soggetti ai controlli antincendi ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali e che le norme tecniche contenute nel decreto 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività di cui trattasi;
- 2) la successiva **Lettera-Circolare M.I., prot. n° P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998**, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle indicate al punto 1, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada per tale tipologia di impiego i contenitori-distributori di gasolio sono da considerarsi come depositi e quindi soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi qualora di capacità geometrica superiore ai quantitativi indicati al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982;
- 3) Il **D.M. 12 settembre 2003** disciplina, invece, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Tale installazione è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono applicarsi le vigenti disposizioni in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione (attività n° 18 di cui al D.M. 16 febbraio 1982).

L'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito.

In relazione a quanto stabilito dal punto 16, lett. a) della circolare del Ministero del Lavoro, n° 551 del 5 luglio 1960 si ritiene che ai contenitori distributori mobili ad uso di aziende agricole si debbano applicare le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 547/55 unicamente se in dette aziende sono presenti oltre 25 addetti.

⁸ Quanto specificato con telegramma ministeriale prot. n. P4113/170 n. 6100 dell'11/4/1990 (i contenitori-distributori mobili in uso presso le aziende agricole, cave e cantieri non erano soggetti ai controlli VVF) non è più valido a seguito dell'entrata in vigore (il 7/10/2011) del D.P.R. n. 151/2011. Anche i suddetti contenitori-distributori mobili sono da considerare soggetti a controllo VVF (punto 12/A del D.P.R. n. 151/2011) [NdR].

D.M. 12 settembre 2003

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

([G.U. n. 221 del 23-09-2003](#))

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; <i>contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi</i>			
13	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	<i>Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità > 65 °C⁹</i>	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti

Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il ministro delle attività produttive

Visto l'art. 63 del TULPS 18 giugno 1931, n. 773; **Visto** l'art. 23 del regio decreto-legge 2/11/1933, n. 1741, convertito dalla legge 8/2/1934, n. 367; **Visto** il decreto ministeriale 31/7/1934 e s.m.i.; **Vista** la legge 27/12/1941, n. 1570; **Visto** l'art. 1 della legge 13/5/1961, n. 469; **Visto** l'art. 2 della legge 26/7/1965, n. 966; **Visto** il DPR 29/7/1982, n. 577; **Visto** il DPR 12/1/1998, n. 37; **Visto** il DM 16/2/1982; **Visto** il DM 19/3/1990; **Visto** il DM 4/5/1998; **Rilevata** la necessità di disciplinare, ai fini antincendio, in maniera organica la materia relativa al rifornimento con gasolio per autotrazione, a mezzo contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto; **Acquisito** il parere del CCTS per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del DPR 29/7/1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione¹⁰

1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 m³, in contenitori - distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

⁹ In merito alla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità $T > 55 - 56$ °C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione, si ritiene ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il DM 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità < 65 °, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150 °C, possano essere classificati liquidi di cat. C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità > 65 °C. Si evidenzia che i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal citato decreto, ovvero funzionanti secondo gli stessi principi (Nota DCPREV prot. n. 17382 del 27-12-2013) [NdR].

¹⁰ Il DM 12/9/2003 è applicabile unicamente alle ditte che esercitano attività di autotrasporto e come tali risultano iscritte presso la Camera di Commercio; i contenitori distributori rimovibili destinati al rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, cioè a mezzi targati e circolanti su strada, devono essere assoggettati ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del p.to 18 del D.M. 16/2/1982 (Nota prot. n. P382/4113 sott.170/B(Bis) del 24/3/2004). Successivamente con [Lettera circolare n. 857 del 17-03-2009](#) (riportata di seguito) è stato ulteriormente chiarito quali sono le attività che possono avvalersi di tali depositi [NdR].

Art. 2. Obiettivi

1. I depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all'impianto;
- d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

2. I contenitori-distributori rimovibili devono essere approvati, ai fini antincendio, dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto 19 marzo 1990 e devono rispondere alle direttive europee applicabili in materia.

3. L'installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell'attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.

Art. 4. Disposizioni complementari e finali

1. L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui al presente decreto, è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi e per la durata del servizio, si applicano le disposizioni vigenti in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO, DI CAPACITÀ GEOMETRICA NON SUPERIORE A 9 M³, IN CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

- **capacità geometrica di un contenitore-distributore rimovibile:** volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile nel seguito indicato con il termine contenitore - distributore;
- **linee elettriche ad alta tensione:** si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

2. Capacità del deposito.

1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9 m³ e può essere ottenuta con uno o più contenitori-distributori.

3. Modalità di installazione.

1. I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di:

- a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato;
- b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
- c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
 - il nome e l'indirizzo del costruttore;

- l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
- la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;
- la pressione di collaudo del contenitore;
- gli estremi dell'atto di approvazione.

2. I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
3. Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante.
4. I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.
5. I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
6. Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma.
7. Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi;
a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

4. Distanze di sicurezza.

1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:
 - a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m;
 - b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m;
 - c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;
 - d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m.

5. Distanze di protezione.

1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m.

6. Recinzione.

1. I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto.
2. Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.

7. Altre misure di sicurezza.

1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
2. In prossimità dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere.
3. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
4. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza.

8. Impianto elettrico e messa a terra.

1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.
2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore.
3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

9. Estintori.

1. In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non inferiore a B3.

10. Norme di esercizio.

1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

- a) il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:
 - assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere;
 - verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l'assenza di perdite;
 - effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;
 - verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore;
- b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

Lettera Circolare prot. n. 857 del 17.03.2009 DM 12 settembre 2003 - Attività di autotrasporto

A seguito dell'emanazione del D.M. 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori - distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto», sono giunti a questa Direzione numerosi quesiti volti ad individuare correttamente le attività che possono avvalersi dei depositi in argomento.

A tale proposito, la Direzione Generale per il Trasporto stradale del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consultata sull'argomento, si è espressa precisando che *«sono da intendersi per imprese di autotrasporto quelle iscritte alla camera di commercio, con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:*

- *il settore del trasporto merci, imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi;*
- *il settore del trasporto persone, imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi».*

Si confida nell'attenzione alle indicazioni formulate nel momento in cui vengono valutate specifiche richieste di installazione di depositi di gasolio presentate ai sensi del decreto in oggetto.

**CONTENITORI DISTRIBUTORI RIMOVIBILI
RIEPILOGO ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI**

(prima dell'entrata in vigore del D.M. 22 novembre 2017)

UTILIZZO	ASSOGGETTABILITÀ VV.F.	NORMATIVA
Imprenditori agricoli (capacità $\leq 6 \text{ m}^3$)	Attività non soggetta	DM 19/3/1990
Rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, cave, cantieri , anche se targati o circolanti su strada .	Att. n. 12/A del D.P.R. n. 151/2011 (capacità geometrica da 1 a 9 m^3)	DM 19/3/1990 Lett. Circ. n. P322/4113 del 9/3/1998.
Rifornimento di mezzi presso altre attività produttive per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada .		
Rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto (iscritte alla Camera di Commercio con oggetto sociale l'attività di autotrasporto): trasporto merci (imprese iscritte all'Albo autotrasportatori conto terzi); trasporto persone (imprese abilitate a servizi di linea, noleggio con conducente e taxi).	Att. n. 13.a/A del D.P.R. n. 151/2011 (capacità geometrica $\leq 9 \text{ m}^3$)	DM 12/9/2003 Lett. Circ. n. 857 del 17/3/2009